

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e del regolamento 2015/1589. Le ricorrenti ritengono che la Commissione sia tenuta a far applicare le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea applicabili in materia di aiuti di Stato e non possa restare inerte quanto all'esame di una denuncia relativa ad aiuti illegali.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 33 del regolamento 2015/1589. Le ricorrenti affermano a tale proposito di aver utilizzato il modulo tipo di cui all'articolo 33 del regolamento 2015/1589.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — Landwärme GmbH / Commissione

(Causa T-626/20)

(2020/C 414/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landwärme GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: J. Bonhage e M. Frank, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni C(2020) 4489 final della convenuta del 29 giugno 2020 sull'aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) — «Sweden Prolongation and modification of scheme SA.49893 (2018/N)/Tax exemption for non-food based biogas and bio-propane in heat generation» e SA.56908 (2020/N) — «Sweden Prolongation and modification of biogas scheme for motor fuel in Sweden»; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità dell'aiuto.

- Gli aiuti concessi dal Regno di Svezia al biogas destinato alla produzione di energia termica e all'utilizzo come combustibile potrebbero essere combinati con aiuti concessi da altri Stati membri dell'Unione. Tale combinazione si tradurrebbe in una sovracompensazione nell'importazione di biogas. L'aiuto sarebbe pertanto illegittimo e le decisioni di approvazione della Commissione nulle.

2. Secondo motivo, vertente su un abuso del potere di valutazione discrezionale.

- In osservazioni presentate nel 2019, la ricorrente avrebbe segnalato alla Commissione la problematica della combinazione degli aiuti accordati dal Regno di Svezia con quelli concessi da altri Stati membri dell'Unione. La Commissione non avrebbe tenuto conto di tali osservazioni nella sua valutazione. Oltre alle osservazioni della ricorrente, la Commissione non avrebbe neppure tenuto conto delle numerose informazioni pubblicamente accessibili su tale questione. Dal momento che la Commissione non avrebbe identificato né valutato il contesto economico degli aiuti concessi dal Regno di Svezia al biogas destinato alla produzione di energia termica e all'utilizzo come combustibile, sarebbe riscontrabile un abuso del potere di valutazione discrezionale. Le decisioni di approvazione della Commissione sarebbero pertanto nulle.

3. Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione.

- Nelle sue decisioni di approvazione, la Commissione non avrebbe analizzato la combinazione degli aiuti concessi dal Regno di Svezia con gli aiuti concessi da altri Stati membri dell'Unione. Ciò integrerebbe un difetto di motivazione e una violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE nonché dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le decisioni di approvazione della Commissione sarebbero pertanto nulle.

4. Quarto motivo, vertente sull'obbligo di avviare un procedimento di indagine formale.

- A motivo delle condizioni del mercato, che sono mutate in modo sostanziale dopo l'iniziale approvazione, per la Commissione sussisterebbe l'obbligo di verificare la propria decisione circa gli aiuti di Stato nell'ambito di un procedimento di indagine formale avvalendosi delle informazioni sul mercato. Inoltre, essa sarebbe tenuta ad avviare un procedimento di indagine formale, poiché avrebbe incontrato rilevanti difficoltà nel valutare gli aiuti concessi dal Regno di Svezia. Il fatto di non avviare il procedimento formale di indagine configura una violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽¹⁾ del Consiglio. Le decisioni di approvazione della Commissione sarebbero pertanto nulle.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 16 ottobre 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-628/20)

(2020/C 414/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F. Laprévotte, E. Vahida, V. Blanc, I. Metaxas-Maranghidis e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 31 luglio 2020 relativa all'aiuto di Stato SA. 57659 — Spagna — Recapitalisation fund ⁽¹⁾, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente chiede inoltre che il suo ricorso sia trattato secondo il procedimento accelerato di cui all'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea delle specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell'Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che soggiacciono alla liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione europea fino dalla fine degli anni '80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell'Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando la Spagna a riservare gli aiuti ad imprese stabilite in Spagna, la Commissione europea avrebbe ignorato i danni causati dalla crisi COVID-19 alle compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella rete dei collegamenti aerei in Spagna. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevedrebbe un'eccezione al divieto di aiuti di Stato in forza dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevedrebbe alcuna eccezione alle altre norme e principi del TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erronea l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE violando l'obbligo di ponderare gli effetti positivi dell'aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione»).